

**Verifiche ispettive nei confronti di operatori che non hanno trasmesso la documentazione richiesta con deliberazione 4 luglio 2008 ARG/com 91/08.**

**1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive**

Le operazioni di verifica hanno ad oggetto:

- a) l'individuazione dei motivi per cui gli operatori interessati ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 91/08 non hanno trasmesso all'Autorità la documentazione richiesta;
- b) l'acquisizione di elementi contabili con riferimento ai documenti di cui al punto 1 della deliberazione stessa.

In particolare, le operazioni di controllo saranno articolate come segue:

- a) richiesta di fornire motivazioni circa la mancata trasmissione dei documenti di cui al punto 1 della deliberazione n. 91/08 con riferimento anche all'assoggettabilità dell'operatore economico al divieto di traslazione dell'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
- b) acquisizione del bilancio d'esercizio al 31.12.2007 e di eventuali altri documenti contabili;
- c) rilevazione dei ricavi afferenti ai singoli segmenti di attività, al fine di individuare elementi utili alla ricostruzione dei volumi di ricavi prevalenti.

**2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive**

Le verifiche di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo dell'esame di documenti di contabilità analitica e generale degli operatori interessati, nonché per mezzo dell'acquisizione di elementi documentali quali, ad esempio, il bilancio al 31.12.2007, le relazioni trimestrali/semestrali, i documenti di budget relativi al 2008 e qualunque altro documento ritenuto utile ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 91/08.